



**CONVENZIONE QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA TERZA MISSIONE ATTRAVERSO LA  
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI C-SCHOOL**

**TRA**

CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane,  
con sede legale in Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma, codice fiscale 97476030586 in persona  
del Prof. Gaetano Manfredi domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, non in proprio  
ma nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale, con tutti i poteri per quanto infra;

(di qui in poi "CRUI")

## E

Diotima Society, con sede legale in Corso Venezia, 2 - 20121 Milano, codice fiscale 97645950151, in persona dell'Ing. Paolo Zanenga, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale, con tutti i poteri per quanto infra;

(di qui in poi "DS")

### PREMESSO CHE:

- CRUI, nell'ambito della propria attività istituzionale, è interessata a incentivare politiche di innovazione, sviluppo territoriale e disseminazione, nell'ambito di quanto ricade nella nozione di Terza Missione;
- DS ha sviluppato un programma sistematico nell'ambito della innovazione sociale, sviluppo territoriale e adattamento alla innovazione tecnologica, con una metodologia *open-ended*, denominato C-SCHOOL;
- CRUI è interessata ad adottare tale programma nell'ambito di una sperimentazione di iniziative di Terza Missione a vantaggio di tutte le Università italiane.

Tutto ciò premesso, da valere quale parte essenziale della presente convenzione, le parti

convengono quanto segue:

ART. 1 - Le Parti convengono di stabilire un rapporto di collaborazione per il perseguimento di obiettivi specifici di interesse della CRUI in materia di incentivazione di politiche di Terza Missione, nonché per il supporto a programmi esistenti di singole Università, attraverso la realizzazione di iniziative basate sulla metodologia e gli strumenti della C-School.

ART. 2 - Le Parti dichiarano pertanto di autorizzare la collaborazione del rispettivo personale, garantendosi reciprocamente la possibilità di accesso alle proprie strutture, la consultazione dei documenti ritenuti rilevanti per il perseguimento degli obiettivi specifici, il tutto compatibilmente con il rispetto dei compiti istituzionali di ciascuna parte.

ART. 3 - CRUI individua come proprio rappresentante ai fini dell'attuazione della presente convenzione la persona della dott.ssa Emanuela Stefani, la quale opererà in stretto contatto

con i referenti dell'attività istituzionale della CRUI e delle singole Università, per lo sviluppo di eventuali progetti.

ART. 4 - DS individua come responsabile tecnico-scientifico ai fini della attuazione della presente convenzione e come rappresentante ai fini del mantenimento di tutti i rapporti con la CRUI derivanti dalla convenzione Paolo Zanenga che potrà affidare lo svolgimento delle previste attività a personale interno ed esterno a DS.

ART. 5 - Il personale impegnato nelle attività di cui alla presente convenzione è tenuto a conservare l'assoluto segreto su notizie, documenti, fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante la permanenza nelle strutture dell'altra parte, salvo che sia debitamente autorizzato alla divulgazione dal rappresentante dell'altra Parte, come identificato dagli artt. 3 e 4.

Ciascuna parte esonera e comunque tiene indenne l'altra parte da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio personale.

La proprietà individuale della C-School, come metodologia e strumenti, rimane della sola Diotima Society che potrà autorizzarne l'impiego alla CRUI in modalità da definire in accordi operativi di cui all'Art. 7.

ART. 6 - Ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'altra parte durante la permanenza presso la propria sede, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Le Parti garantiscono l'esistenza, nei confronti del proprio personale che frequenta le strutture dell'altro ente, di idonee coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie professionali e per responsabilità civile.

Il personale che si trova a soggiornare presso le strutture dell'altra parte è tenuto ad adeguarsi ai regolamenti ed alle norme di sicurezza e prevenzione infortuni ivi vigenti.

ART. 7 - La CRUI e DS convengono che la presente convenzione costituisce regolamentazione generale, fermo restando che attività specifiche di cui all'oggetto della convenzione potranno essere disciplinate di volta in volta mediante accordi operativi.

La sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun impegno economico e/o onere di qualsivoglia natura delle parti.

Nell'ambito dei predetti accordi operativi, che potranno anche essere conclusi con soggetti terzi individuati di comune accordo fra le Parti, dovranno essere indicati in particolare:

- gli obiettivi da conseguire;
- le attività da espletare da ciascuna delle Parti;
- le scadenze, la durata e i termini;
- l'impegno economico o la suddivisione di fondi, qualora questi risultino di derivazione esterna.

ART. 8 – La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e non prevede rinnovo automatico a scadenza. Le parti si riservano la facoltà di rinnovare di anno in anno la convenzione con semplice comunicazione scritta, da inviarsi entro tre mesi prima della data di scadenza della convenzione stessa.

Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualunque momento, con un preavviso scritto di tre mesi.

Il recesso dalla convenzione non produce effetti automatici sugli eventuali rapporti in essere al momento del recesso che siano regolati da accordi operativi di cui all'Art.7, la cui prosecuzione dovrà essere valutata caso per caso.

Roma/Milano, \_\_\_\_\_

Per la CRUI

Il Presidente, Prof. Gaetano Manfredi

\_\_\_\_\_

Per Diotima Society

Il Presidente, Ing. Paolo Zanenga

\_\_\_\_\_